



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

ENSI PROMOZIONE SOCIALE

NAZIONALE

in sigla

ENSI Pro.ne Soc.le Naz.le

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l'Associazione di promozione sociale denominata **“ENSI - Promozione Sociale Nazionale” in sigla ENSI Pro.ne Soc.le Naz.le**, quale settore dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano in sigla ENSI, giusto artt. 11 e 17 dello statuto dell'ENSI, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via Avidio Cassio n.26, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie, sezioni e comitati anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo e con ratifica del Consiglio Nazionale dell'ENSI di cui l'ENSI – Promozione Sociale Nazionale è il settore.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.-

ART. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 OGGETTO

L'ENSI Promozione Sociale Nazionale è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone:

- a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
- b) di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- c) organizzare e supportare attività volte alla sensibilizzazione verso il disagio vissuto dalle persone svantaggiate economicamente o socialmente;
- d) favorire le pari opportunità di coloro che a diverso titolo vengono discriminati;
- e) agire a tutela delle categorie socialmente più deboli;
- f) educare al rispetto ed alla tutela dell'infanzia.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della

collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Ogni riconoscimento da parte di Enti pubblici e territoriali, di amministrazioni e quanto altro viene conferito all'ENSI ai Settori, Organi o Commissioni, va esteso, se compatibile, all'ENSI ed a tutti i settori, Organi e Commissioni che comunque ne beneficeranno secondo le norme, i limiti ed i tempi previsti da appositi regolamenti o convenzioni stipulati ed emanati dall'ENSI.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ART. 5 SOCI

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto,

mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I Soci, possono essere:

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori l'Ente Nazionale Sportivo Italiano di Promozione Sociale Nazionale in sigla Ensi P/S/N le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

- Soci Operativi

Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

- Soci Onorari,

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

- Soci Sostenitori o Promotori

Sono Soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

ART. 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

ART. 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se

possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 8 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente Nazionale dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale;
- b) l'Assemblea dei Soci,
- c) il Consiglio Direttivo;

- d) il Presidente Nazionale
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito:

- a) di delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

ART. 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

ART. 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ART.13

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo, da

un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto al suo interno. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'Amministrazione ordinaria e

straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ART. 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19 SEGRETARIO E TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

ART. 20 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio al suo interno e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

ART. 21 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ART. 22 COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione, composto da tre

membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo, e l'operato dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme dello Statuto. Il compenso ai membri il Collegio dei Revisori, se esterni alla Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 24 SIMBOLO

Il simbolo Ufficiale dell'ENSI – Promozione Sociale – poiché è un settore dell'Ente Nazionale Sportivo Italiano in sigla ENSI –

giusto artt. 11 e 17 dello statuto dell'ENSI, è costituito da un timone, la cui area interna del cerchio è divisa in tre bande simitonde a colori verde-bianco-rosso con un punto nero centrale nell'area dei due cerchi di colore bleu notte con scritta in senso orario Ente Nazionale Sportivo Italiano, seguito da due stelline con interno una scritta Promozione Sociale, il tutto come da registrazione a tutela. Per tutti i settori dell'ENSI, il settore specifico va inserito tra le due stelline.

ART. 25 EDITORIA/STAMPA

L'Organo Ufficiale di Stampa e informazione del settore ENSI – Promozione Sociale è la rivista bimestrale dell'ENSI denominata “Il Timone” dell'Ensi, che ha come editore il Presidente Nazionale dell'ENSI, mentre, Il Consiglio Nazionale dell'ENSI provvederà all'elezione del Direttore Editoriale, Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione.

ART. 26 SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

In caso di perdurante carenza Istituzionale, il Consiglio

Direttivo, a maggioranza semplice, potrà sollecitare la nomina di un Commissario Straordinario da parte dell'E.N.S.I. che durerà in carica un anno solare.

ART. 27 NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

REGOLAMENTO dei Comitati e Sezioni
Dell' ENSI PROMOZIONE SOCIALE NAZIONALE
in sigla ENSI P/S/N

• **ART. 1 - COSTITUZIONE** Il Comitato è la struttura attraverso la quale l'ENSI Promozione Sociale Nazionale articola la propria presenza sul territorio ed è disciplinata, oltre a quanto previsto dal regolamento, dallo statuto e dal regolamento dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale e quello dell'ENSI "Ente Nazionale Sportivo Italiano" di cui l'ENSI Promozione Sociale Nazionale è il settore, giusto Artt. 11 e 17 dello statuto dell'ENSI.

• **ART. 2 - FINALITA'** Il Comitato ha lo scopo di favorire, attraverso appositi momenti consultivi ed associativi, la più ampia partecipazione delle associazioni di Promozione Sociale locale sia alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi del programma annuale di attività dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale, sia alla individuazione delle modalità di attuazione. Nella realizzazione delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi della legge 383/00 e successive modificazioni, ed in particolare si avvale, promuovendolo, della partecipazione della Promozione Sociale. Potrà, altresì, avere rapporti di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti,

fondazioni ed ogni altro soggetto nell'ambito delle proprie finalità. Il Comitato garantisce pari condizioni di accesso, ai servizi e alle attività organizzate, ai volontari e a tutte le organizzazioni di Promozione Sociale, iscritte o no al registro, senza alcuna discriminazione culturale o politica. Il Comitato realizza ogni attività tesa a promuovere, sviluppare e qualificare le organizzazioni di Promozione Sociale presenti sul territorio e, tramite apposita convenzione o contratto, fornisce servizi ad enti locali, istituzioni pubbliche o altri soggetti.

• **ART. 3 - STRUTTURE FUNZIONALI DI COMITATI** Le strutture funzionali dei Comitati sono: l'assemblea, il direttivo, il Presidente Regionale od altra qualifica di responsabile ed il segretario del Comitato. Il Comitato può decidere di costituire: un ufficio Regionale, Provinciale e Comunale (composto dal Presidente e da un massimo di due vice, di cui uno vicario) coordinamenti di settore e/o gruppi di lavoro, ai sensi del successivo art. 6.

• **ART. 4 - STRUTTURA OPERATIVA** La struttura operativa è costituita dal Presidente Provinciale. Per il primo anno la figura del Presidente e del segretario potrà anche coincidere.

○**ART. 5 - ASSEMBLEA** Sono membri di diritto dell'Assemblea le organizzazioni di Promozione Sociale della provincia iscritte al Registro regionale e le organizzazioni di Promozione Sociale non iscritte al registro regionale che partecipino alle attività ed alle assemblee del Comitato. Le organizzazioni di Promozione Sociale non iscritte al registro regionale che non abbiano partecipato all'assemblea di costituzione del Comitato e che intendano far parte dell'Assemblea devono inoltrare domanda scritta al Direttivo del Comitato che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di parere negativo la decisione motivata viene sottoposta alla delibera dell'Assemblea. L'ammissione è comunque sempre deliberata dalla Assemblea del Comitato Provinciale sentito il Comitato Direttivo dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale. L'assemblea è presieduta dal Presidente Provinciale che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario la maggioranza del Direttivo. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno trenta organizzazioni di Promozione Sociale che facciano parte della stessa; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli

argomenti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o in delega. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese. L'Assemblea ha i seguenti **compiti**:

- avanza proposte per il programma annuale di attività dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale;
- elegge i membri del direttivo;
- delibera sulle domande di ammissione del Comitato su cui il direttivo ha espresso parere negativo;
- approva la relazione annuale sull'attività del Comitato presentata dal direttivo.

• **ART. 6 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO:**

- Il Presidente del Comitato è eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea;
- Il Presidente del Comitato presiede e convoca l'assemblea di delegazione;

- Il Presidente del Comitato partecipa all'assemblea dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale;
- In caso di assenza o di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice vicario;
- Il Presidente propone al direttivo una relazione trimestrale sull'andamento dell'attività del Comitato ed una relazione sul lavoro svolto dal segretario del Comitato. Entrambe le relazioni sono inviate al Comitato Direttivo dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale, la seconda anche al direttore dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale;
- Il Presidente dura in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.

• **ART. 7 - GRUPPI DI LAVORO** Al suo interno l'assemblea può costituire gruppi di lavoro divisi anche per settori specifici d'intervento delle associazioni al fine di avviare una riflessione su precise tematiche, facilitando e favorendo la partecipazione delle organizzazioni di Promozione Sociale alla definizione dei programmi di attività dell'ENSI Volontariato Nazionale. I gruppi di lavoro possono eleggere coordinatori di settore al fine di effettuare funzioni istruttorie e preparatorie di natura tecnica in ausilio al direttivo del Comitato.

○ **ART. 8 - DIRETTIVO DELLE ASSOCIAZIONI:** Il

Direttivo è formato dal coordinatore dei Comitati Provinciali e da un numero di membri da 4 a 10, eletti dall'assemblea, tenuto conto dell'esigenza di garantire la più ampia rappresentatività. Il direttivo è convocato dal Presidente Provinciale. Si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta un quarto dei suoi membri ne facciano richiesta. Il direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese. Il direttivo ha i seguenti **compiti**:

- elegge i vice coordinatori di Associazione;
- esprimersi motivatamente sull'ammissione all'assemblea delle organizzazioni di Promozione Sociale non iscritte al Registro Regionale e sottoporre la propria decisione alla approvazione dell'assemblea in caso di decisione negativa; l'eventuale parere positivo viene trasmesso al Direttivo dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale che delibera l'ammissione;
- verifica, in collaborazione con il segretario del Comitato, la realizzazione del programma annuale dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale;
- approva, su proposta del Presidente, la relazione trimestrale di cui all'art. 6, comma 5;

○presenta all'assemblea la relazione annuale sull'attività nel Comitato. I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della carica.

○**ART. 9 - SEGRETARIO DEL COMITATO** Ai sensi dell'art. 18 dello statuto dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale, il segretario di Comitato, tenendo conto delle indicazioni del Comitato, è eletto dal direttivo del Comitato Provinciale e risponde funzionalmente al Presidente del Comitato. Il segretario di delegazione partecipa diritto di voto a tutte le attività del Comitato (assemblea, direttivo, ufficio di presidenza, gruppi di lavoro) esprimendo parere obbligatorio riguardo alle proposte formalizzate dalle strutture di cui all'art. 3. Il segretario ha i seguenti **compiti**:

○provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni aderenti, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Direttivo e dei gruppi di lavoro;

○presenta il programma, il programma annuale di attività elaborato dall'ENSI Promozione Sociale;

○sovrintende alla realizzazione del programma di attività ed alla gestione e contabilità dei fondi economici stanziati dall'Ensi Promozione Sociale Nazionale;

- organizza la fruizione dei servizi erogati a livello provinciale e l'interazione con le strutture eroganti a livello regionale;
- invia alle associazioni facenti parte della delegazione copia della relazione trimestrale di cui all'art. 6, quinto capoverso.

• **ART. 10 - ORGANI DI CONTROLLO** Le attività di controllo e garanzia sulle attività dei Comitati sono svolte dagli organi di controllo e garanzia dell'ENSI Promozione Sociale Nazionale e con ratifica del Consiglio Nazionale dell'Ensi di cui l'ENSI Promozione Sociale Nazionale è il settore.

• **ART. 11 - BILANCIO** Il bilancio della del Comitato è parte del bilancio dell'ENSI Promozione Sociale e dell'ENSI Organo Centrale Nazionale si conforma ai tempi ed alle caratteristiche di quest'ultimo.

• **NORMA TRANSITORIA** Relativamente al primo mandato, la scadenza delle strutture funzionali ed operative è fissata alla data del 31.12.2007. Relativamente alla assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del 2006, in mancanza della elezione del Presidente Provinciale partecipa il segretario del Comitato con diritto di voto.